

proposta di legge n. 113

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli, Camela, Acacia Scarpetti

presentata in data 29 giugno 2011

BANDI SPECIALI DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
SOVVENZIONATA A FAMIGLIE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI
DI SFRATTO O PER SODDISFARE STRAORDINARIE ESIGENZE ABITATIVE
DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Signori Consiglieri,

con la legge regionale 3 agosto 1981, n.21 “Provvedimenti straordinari per la assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto” abrogata successivamente dalla l.r. 7/2003, la Regione Marche ha assegnato contributi ai comuni per l'acquisto di immobili e per il recupero, a fini abitativi, di alloggi da destinare a famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto in via esclusivamente temporanea. Con l'articolo 6 di tale legge si stabiliva infatti che la durata del contratto di locazione non poteva superare l'anno, rinnovabile per comprovata necessità e da riservare a nuclei familiari con reddito medio procapite più basso calcolato sulla base del reddito dell'anno precedente a quello della assegnazione degli alloggi.

Tali “alloggi parcheggio” hanno tuttavia perso, nel corso degli anni, la loro prerogativa, vale a dire quella di costituire ricoveri provvisori, in quanto nei fatti la durata contrattuale non ha mai rispecchiato le disposizioni previste dalla legge ed i nuclei familiari occupanti tali alloggi hanno, a vario titolo ed oramai da decenni, prolungato la loro permanenza in queste case.

Con la legge 44 del 22 luglio 1997 “Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione” tale

tipologia di alloggio è stata equiparata agli alloggi di edilizia residenziale pubblica “non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso” (articoli 2) e, successivamente la l.r. 36/2005, nel definire, all'articolo 2, l'edilizia sovvenzionata, individua come tale tutte le proprietà immobiliari di “Stato, Comuni ed ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore...”.

Questa disposizione, pur sanando in parte un'anomalia, nella misura in cui per i nuovi occupanti di tali “ex case parcheggio” dovranno essere accertati i requisiti previsti per l'accesso agli alloggi ERP, non sana la posizione di quei nuclei familiari che, entrati sulla base dei requisiti stabiliti dalla legge 21/1981, hanno prolungato la loro permanenza in tali alloggi.

Con tale proposta di legge a coloro che ad oggi occupano i suddetti alloggi è concesso, secondo quanto disposto nel comma 1 dell'articolo 1, un prolungamento del periodo di assegnazione purchè risultino in possesso dei requisiti previsti per la permanenza negli alloggi ERP e siano in regola col pagamento dei canoni.

Sono altresì previsti, al comma 2, dei bandi speciali di assegnazione indetti dai comuni e riservati ai medesimi soggetti, i quali dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 1.

Art. 1

1. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano, da almeno tre anni, un alloggio di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera c) della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui alla l.r. 3 agosto 1981, n. 21 (Provvedimenti straordinari per l'assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto) in virtù di un atto di natura provvisoria adottato per soddisfare temporaneamente le esigenze di famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto o per straordinarie esigenze abitative di famiglie in difficoltà, è disposto un prolungamento dell'assegnazione per un periodo di due anni purchè in regola con il pagamento dei canoni ed in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, previsti dall'articolo 20 quater della l.r. 36/2005.

2. I Comuni indicano bandi speciali di assegnazione riservati ai soggetti di cui al comma 1. Per partecipare ai relativi bandi gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1.